

REDDITI 2023

Novità del modello

Codice documento: REDDITI23 100 01

Ed. n.1 aprile 2023

STRUTTURA DELL'IRPEF

Nell'aggiornamento del modello riservato alla dichiarazione delle **persone fisiche**, tra le modifiche più rilevanti si evidenzia la riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente e, quindi, i nuovi:

- scaglioni di reddito;
- detrazioni per i redditi di lavoro dipendente / pensioni e assimilati;
- ulteriore detrazione per i redditi da lavoro dipendente.

Aliquote IRPEF 2022

Scaglioni di reddito imponibile	Aliquota	Imposta dovuta
fino a € 15.000	23%	23% su intero importo
da € 15.001 a € 28.000	25%	€ 3.450 + 25% parte eccedente € 15.000
da € 28.001 a € 50.000	35%	€ 6.700 + 35% parte eccedente € 28.000
oltre € 50.000	43%	€ 14.400 + 43% parte eccedente € 50.000

STRUTTURA DELL'IRPEF

Reddito complessivo	Detrazione per lavoro dipendente ed assimilati
fino a € 15.000	€ 1.880
da € 15.001 a € 28.000	$\text{€ 1.910} + \left[\text{€ 1.190} \times \frac{(\text{€ 28.000} - \text{reddito complessivo})}{\text{€ 13.000}} \right]$
da € 28.001 a € 50.000	$\text{€ 1.910} \times \frac{(\text{€ 50.000} - \text{reddito complessivo})}{\text{€ 22.000}}$
oltre € 50.000	---

STRUTTURA DELL'IRPEF

Reddito complessivo	Detrazione per redditi di pensione
fino a € 8.500	€ 1.955
da € 8.501 a € 28.000	$\text{€ } 700 + \left[\text{€ } 1.255 \times \frac{(\text{€ } 28.000 - \text{reddito complessivo})}{\text{€ } 19.500} \right]$
da € 28.001 a € 50.000	$\text{€ } 700 \times \frac{(\text{€ } 50.000 - \text{reddito complessivo})}{\text{€ } 22.000}$
oltre € 50.000	---

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE

A seguito di queste modifiche sono stati rivisti i **limiti reddituali** che determinano l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione:

Tipologia di reddito	Limite reddituale (non superiore a)	
	2021	2022
Terreni e/o fabbricati, compresa abitazione principale e relative pertinenze	500	500
Lavoro dipendente / assimilato + altre tipologie di reddito	8.000	8.176
Pensione + altre tipologie di reddito	8.000	8.500
Pensione + terreni + abitazione principale e pertinenze	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito	8.000	8.500
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi con detrazione non rapportata al periodo di lavoro	4.800	5.500
Compensi derivati da attività sportive dilettantistiche	30.658,28	30.658,28

FAMILIARI A CARICO

Per quanto riguarda i figli a carico, a partire dall'1.03.2022 l'introduzione dell'**assegno unico universale** (erogato dall'INPS a seguito di apposita richiesta) ha **sostituito**, per i figli a carico di età inferiore a 21 anni e per i figli di qualsiasi età con disabilità, le apposite detrazioni di cui all'art. 12, TUIR.

Di conseguenza, per il periodo 1.01 - 28.02.2022 la detrazioni vanno determinate applicando le vecchie regole, mentre dall'1.03.2022 va applicata la nuova disciplina, che prevede inoltre la soppressione:

- della maggiorazione di € 200 per ciascun figlio a carico per le famiglie con più di 3 figli;
- dell'ulteriore detrazione di € 1.200 prevista per le famiglie con più di 4 figli;
- delle maggiorazioni previste per i figli con disabilità, anche se di 21 anni o più.

Il prospetto "Familiari a carico" della dichiarazione dei redditi 2023 relativa all'anno 2022 (modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023) è stato quindi modificato al fine di recepire le descritte modifiche. Nello specifico, è stata modificata la **colonna 6**, da compilare per i figli minori di tre anni, nella quale va indicato "1", se il figlio ha un'età inferiore a tre anni nel solo mese di gennaio 2022, e "2" nel caso in cui abbia un'età inferiore a tre anni in entrambi i mesi di gennaio e febbraio 2022.

Inoltre sono state aggiunte due colonne, relative al numero di mesi di detrazioni spettanti per figli a carico:

- la **colonna 9** (gennaio/febbraio), nella quale si indica il numero di mesi in cui il figlio è stato a carico fino al 28 febbraio 2022 ("1" o "2"), in base al "vecchio" art. 12 del TUIR;
- la **colonna 10** (da marzo 2022 se 21 anni o più), nella quale si indica il numero di mesi in cui il figlio con 21 anni o più è stato a carico nel periodo da marzo 2022 a dicembre 2022 (da "1" a "10"), secondo le regole previste dal nuovo art. 12 del TUIR.

FAMILIARI A CARICO

Si sottolinea che nel prospetto “Familiari a carico” devono essere indicati **tutti** i figli fiscalmente a carico, anche se non hanno più diritto alle detrazioni di cui all’art. 12 del TUIR, poiché tale indicazione, come precisato dalle istruzioni di compilazione, è necessaria per riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico.

FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela		CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)		Mesi a carico	Minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	¹ C	CONIUGE								gennaio febbraio	da marzo 2022 se 21 anni o più
	F1	PRIMO FIGLIO	³ D								
	F	² A	D								
	F	A	D								
	F	A	D								
6	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI				7	NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE					

QUADRO RP - ONERI E SPESE

Nel Quadro RP, riservato agli oneri detraibili/deducibili, si evidenziano le seguenti novità:

- Per quanto riguarda gli interessi passivi derivanti dalla stipula di contratti di mutuo ipotecario per l'acquisto/costruzione dell'abitazione principale, è richiesta l'evidenziazione separata degli importi dipendenti da mutui stipulati fino al 31.12.2021 da quelli relativi a mutui stipulati a decorrere dall'1.01.2022, al fine della verifica della spettanza del trattamento integrativo (€ 1.200) riconosciuto nel quadro RC relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati; a tal fine è presente la **nuova col. 1** nella quale va indicato l'importo corrisposto nel 2022 e dovuto per il contratto stipulato entro il 31.12.2021.

RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale	1	,00	2	,00
---------------------------------------------------------------------	---	-----	---	-----

- La «nuova» detrazione spettante per i canoni di locazione sostenuti dai c.d. “giovani inquilini” per l'abitazione principale, a decorrere dal 2022:
 - è riservata ai giovani fino a 31 anni non compiuti;
 - è riconosciuta per i primi 4 anni di locazione;
 - è pari al **20%** del canone di locazione, fino ad un massimo di **€ 2.000**.

A tal fine, a rigo RP71 “Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale” è presente la **nuova col. 4** “Canone” per l'esposizione del canone corrisposto, necessario per determinare l'ammontare della detrazione spettante.

RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia	N. di giorni	Percentuale	Canone
	1	2	3	4

QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE

Alla col. 2 “Tipo” dei righi da RH1 a RH4 sono stati previsti **nuovi codici** per evidenziare separatamente i redditi di partecipazione in società semplici dalle quali deriva il reddito di lavoro autonomo rientrante nella gestione separata INPS.

In particolare, si evidenziano i codici:

- **3-6** → Società semplice che produce reddito di lavoro autonomo da assoggettare a contribuzione INPS. Il reddito individuato da tali codici va riportato nel quadro RR, Sezione II, per essere assoggettato alla gestione separata INPS;
- **4-8** → Società semplici diverse da quelle indicate con i codici 3-6.

QUADRO RL – ALTRI REDDITI

L'art. 13, comma 5, TUIR è stato modificato ad opera dell'art. 1, comma 2, lett. b), n. 5), Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), prevedendo per i titolari dei “redditi diversi” derivanti da attività occasionali o da obblighi di fare / non fare / permettere (da esporre nei righi da RL14 a RL16 della Sezione II-A “Redditi diversi”) una **detrazione d'imposta**:

- decrescente all'aumentare del reddito complessivo;
- non cumulabile con le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati / pensione;
- da non riportare al periodo di lavoro.

La struttura della detrazione in commento, determinata a rigo RN7, è la seguente:

Reddito complessivo	Detrazione per “altri redditi”
fino a € 5.500	€ 1.265
da € 5.501 a € 28.000	$€ 500 + [€ 765 \times (\frac{€ 28.000 - \text{reddito complessivo}}{€ 28.000})]$ € 22.500
da € 28.001 a € 50.000	$€ 500 \times (\frac{€ 50.000 - \text{reddito complessivo}}{€ 50.000})$ € 22.000
oltre € 50.000	---

QUADRO RM - IMPOSTE SOSTITUTIVE

Si evidenzia l'introduzione della nuova Sezione XIX "Affrancamento quote di OIRC" (Rigo RM 38), riservata ai soggetti che intendono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (14%) sui redditi di capitale di cui all'art. 44, comma 1, lett. g), TUIR e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-ter), TUIR, derivanti dalla cessione / rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (ex art. 1, commi 112 e 113, Legge n. 197/2022), qualora tra il contribuente e l'intermediario *non* vi sia un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto.

SEZIONE XIX Affrancamento quote di OIRC	RM38	Valore quote o azioni in OIRC	Costo o valore di acquisto o di sottoscrizione delle quote o azioni	Differenza	Imposta
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00

QUADRO RE - REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

È presente una **nuova casella** riservata ai **docenti e ricercatori** rimpatriati che fruiscono della riduzione del reddito imponibile (**90%**), nella quale va indicato:

- il **codice “1”** per i soggetti che applicano l’agevolazione soddisfacendo i requisiti ordinariamente previsti;
- il **codice “2”** per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e che al 31.12.2019 erano beneficiari dell’agevolazione prevista per i “lavoratori rimpatriati” e intendono avvalersi dell’estensione del periodo di riduzione del reddito di cui al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 31.03.2022.

Docenti e Ricercatori



QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA

Il c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ha prorogato anche per il 2022 la possibilità, di “sospendere” (in tutto o in parte) l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, riconoscendo la deduzione della quota sospesa ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103, TUIR a prescindere dall’imputazione a Conto economico.

Potrà, quindi, essere effettuata una **variazione in diminuzione** pari alla quota di ammortamento 2022 non imputata a Conto economico ovvero alla differenza tra la quota di ammortamento 2022 che sarebbe stata imputata a Conto economico e quella effettivamente contabilizzata, rispettando comunque la quota fiscalmente ammessa in deduzione.

A tal fine, nel rigo **RF55** è stato istituito il **codice 81**.

QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA

Dal periodo di imposta 2022 “solare” (ovvero, dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 per i “non solari”) è prevista la **totale deducibilità dell’IMU** relativa agli immobili strumentali dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo. Analoga regola opera per l’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l’IMIS della Provincia autonoma di Trento.

Sebbene tali imposte siano diventate integralmente deducibili, i modelli REDDITI 2023 continuano a recarne l’indicazione sia tra le variazioni in aumento che in diminuzione in ragione del particolare criterio di deducibilità di competenza “corretta” (per i soggetti titolari di reddito di impresa, costituisce costo deducibile l’IMU di competenza di un certo periodo di imposta, a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente).

In particolare, in base alle istruzioni ai modelli:

- nel rigo **RF16** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento; nel rigo, proseguono le istruzioni, occorre anche indicare l’intero ammontare dell’imposta municipale propria, dell’imposta municipale immobiliare (IMI) e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) risultante a Conto economico;
- nel rigo **RF55** va indicata, con il codice 38, l’imposta municipale propria, l’IMI e l’IMIS relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.

QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA

Nel corso del 2022, a titolo esemplificativo, si possono essere verificare le seguenti situazioni:

- 1) IMU 2022 su immobili strumentali correttamente versata nel 2022; in questo caso andrà indicato:
 - al rigo RF16, Mod. REDDITI PF 2023, l'importo dell'IMU imputato a Conto economico;
 - al rigo RF55, codice 38, Mod. REDDITI PF 2023, il 100% dell'imposta pagata;
- 2) IMU 2022 su immobili strumentali e non strumentali correttamente versata nel corso del 2022; in questo caso andrà indicato:
 - al rigo RF16, Mod. REDDITI PF 2023, l'importo dell'IMU (sia relativa agli immobili strumentali che non strumentali) imputato a Conto economico;
 - al rigo RF55, codice 38, Mod. REDDITI PF 2023, il 100% dell'imposta pagata in relazione ai soli immobili strumentali;
- 3) IMU 2022 su immobili strumentali parzialmente versata nel corso del 2022; in questo caso andrà indicato:
 - al rigo RF16, Mod. REDDITI PF 2023, l'importo dell'IMU imputato a Conto economico;
 - al rigo RF55, codice 38, Mod. REDDITI PF 2023, il 100% dell'imposta pagata (non di quella imputata a Conto economico);
- 4) IMU 2021 su immobili strumentali pagata tardivamente nel corso del 2022; in questo caso andrà indicato:
 - al rigo RF16, Mod. REDDITI PF 2023, l'importo dell'IMU imputato a Conto economico;
 - al rigo RF55, codice 38, Mod. REDDITI PF 2023, il 60% dell'imposta pagata (relativamente al 2021, infatti, la percentuale deducibile era pari al 60%).

Per i soggetti in contabilità semplificata l'IMU relativa agli immobili strumentali, versata nel 2022, va indicata a rigo RG22 "Altri componenti negativi", utilizzando il codice 38. Per i lavoratori autonomi l'IMU relativa agli immobili strumentali, versata nel 2022, va indicata a colonna 3 del rigo RE19 "Altre spese documentate".

QUADRO RS – SOCIETÀ NON OPERATIVE

Con il decreto “Semplificazioni 2022” (articolo 9, comma 1, Dl 21 n.73/2022) è stata **abrogata**, a decorre dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la **disciplina sulle “società in perdita sistematica”** (articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies, Dl n. 138/2011. Con essa erano state considerate “società di comodo” (articolo 30, n. 724/1994) non solo le “società non operative”, ossia le società che non superano il “test di operatività”, ma anche le “società in perdita sistematica” ovvero quelle che presentavano cinque periodi d’imposta in perdita o sempre per lo stesso periodo di osservazione, presentavano indifferentemente due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e una terza con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi della disciplina delle società di comodo.

QUADRO RS – SOCIETÀ NON OPERATIVE

L'apposito prospetto del quadro RS del mod. REDDITI SC resta, quindi, solo per le **società non operative** (ovvero “società di comodo”), termine col quale si intendono quei soggetti non preposti a svolgere un'attività economica o commerciale, ma soltanto a gestire un patrimonio mobiliare o immobiliare.

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo		2022	
RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica
	1	2	3
		Valore medio	Percentuale
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			10
Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo		2023	
Start	<input type="checkbox"/>		
Impe allo sciog	<input type="checkbox"/>		
Start-up	<input type="checkbox"/>		
Impegno allo scioglimento	<input type="checkbox"/>		
RS116	Esclusione	Disapplicazione	Imposta sul reddito
	1	2	4
		Valore medio	Percentuale
			6
			7
			8
RS117	Titoli e crediti	1	4
		,00	2%
			,00
			1,50%
RS118	Immobili ed altri beni		
		,00	6%
			,00
			4,75%
RS119	Immobili A/10		
		,00	5%
			,00
			4%
RS120	Immobili abitativi		
		,00	4%
			,00
			3%
RS121	Altre immobilizzazioni		
		,00	15%
			,00
			12%
RS122	Beni piccoli comuni		
		,00	1%
			,00
			0,9%
RS123	Totale	2	3
		Ricavi presunti	Ricavi effettivi
		,00	,00
			5
			,00
RS124		1	2
		Agevolazioni	Variazioni in aumento
		,00	,00
			3
			,00
RS125	Reddito imponibile minimo		
			,00

QUADRO RS – PERDITE

Quest'anno le perdite di lavoro autonomo (formatasi nei periodi d'imposta 2006 e 2007 e riportabili senza limiti di tempo) non compensate nell'anno vanno indicate in **RS10** e non più nel rigo RS11, come in passato.

Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS10 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO		
		,00	

Le perdite per le quali è stata presentata l'istanza per il relativo l'utilizzo in diminuzione di maggiori imponibili accertati ai sensi dell'art. 42, comma 4, DPR n. 600/1973, vanno esposte nel rigo **RS11**.

Perdite istanza art. 42, quarto comma, DPR 600 del 1973	RS11			
		In misura limitata	In misura piena	
		1	2	
		,00	,00	

NB: le perdite indicate nel rigo RS11 devono essere scomutate dalle perdite d'impresa non compensate (utilizzabili in misura limitata o in misura piena) da riportare nei successivi righe **RS12** e **RS13**.

Perdite d'impresa non compensate		Perdite d'impresa		
	RS12 PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA LIMITATA	(di cui relative al presente periodo	1	2
			,00	,00
	RS13 PERDITE UTILIZZABILI IN MISURA PIENA (ART. 84, COMMA 2)	(di cui relative al presente periodo	1	2
			,00	,00

QUADRO RS – ACE

La c.d. “ACE innovativa”, introdotta con l’art. 19, commi da 2 a 7, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” per incentivare la patrimonializzazione delle imprese, per il 2022 non è più vigente/applicabile; pertanto, è stata eliminata nel rigo RS112A ovvero RS36 la parte dedicata alla fruizione della c.d. “ACE innovativa”.

Nel modello 2023 è ora gestito il “residuo” dell’“Ace innovativa”. Il contribuente, se nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 ha applicato l’agevolazione e il relativo rendimento nozionale è stato “trasformato” (in tutto o in parte) in credito d’imposta riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate, compila il rigo RS112A ovvero RS36 opportunamente “ristrutturati”.

CREDITO D'IMPOSTA						
RS36	Credito da restituire 6	Riconosciuto 7	Residuo precedente 8	Ricevuto 9	Attribuito 10	Utilizzato 11
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
		Ceduto 12	Rimborso 13	Trasferito 14	Residuo 15	Riversato 16
		,00	,00	,00	,00	,00

CREDITO D'IMPOSTA						
RS112A	Credito da restituire 6	Riconosciuto 7	Residuo prec. dichiarazione 8	Ricevuto 9	Attribuito 10	Compensato 11
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
		Ceduto 12	Rimborso 13	Trasparenza/consolidato 14	Residuo 15	Riversato 16
		,00	,00	,00	,00	,00

In particolare, si evidenzia che nella colonna 6 “Credito da restituire” il contribuente indica la quota del credito d’imposta riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate che deve essere restituita qualora, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente. In tal caso, bonus è restituito in proporzione a tale minore importo (articolo 19, comma 4, decreto “Sostegni-bis”).

QUADRO RS – ACE

Al rigo **RS37** ovvero **RS113** è presente il **campo 20** ovvero **16** per il recupero della deduzione a titolo di ACE innovativa. In particolare, in tale campo va indicato il 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del 2021 e quella esistente alla chiusura del 2022, nel caso di ACE innovativa non fruita come credito d'imposta, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del 2022 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del 2021. Tale importo va poi portato in aumento del reddito complessivo (ad esempio in Redditi SC va riportato nel rigo RN3).

VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)				
Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto
1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>
		Minor Importo		Rendimento
		6 <input type="text" value="0,00"/>		7 <input type="text" value="0,00"/>
Codice fiscale		Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali
8 <input type="text" value=""/>		9 <input type="text" value="0,00"/>	10 <input type="text" value="0,00"/>	11 <input type="text" value="0,00"/>
Rendimento ceduto		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nazionale società partecipate/imprenditore	Rendimento nazionale società partecipate
12 <input type="text" value="0,00"/>		13 <input type="text" value="0,00"/>	14 <input type="text" value="0,00"/>	15 <input type="text" value="0,00"/>
Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza riportabile		Codice Stato Estero	Recupero ACE innovativa
16 <input type="text" value="0,00"/>	18 <input type="text" value="0,00"/>		19 <input type="text" value=""/>	20 <input type="text" value="0,00"/>

Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto	
1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	
Minor importo		Codice fiscale		Rendimento attribuito	
6 <input type="text" value="0,00"/>		8 <input type="text" value=""/>		9 <input type="text" value="0,00"/>	
7 <input type="text" value="0,00"/>		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile	
10 <input type="text" value="0,00"/>		12 <input type="text" value="0,00"/>		14 <input type="text" value="0,00"/>	
Eccedenza progressa		Eccedenza trasformata in credito IRAP			
11 <input type="text" value="0,00"/>		13 <input type="text" value="0,00"/>			
RECUPERO ACE INNOVATIVA					
Codice Stato estero		Importo	Codice fiscale		
15 <input type="text" value=""/>		16 <input type="text" value="0,00"/>	17 <input type="text" value=""/>		

RN3	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento	Imposte delle controllate estere	
		1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>

QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA PER IMPRESE

Nel quadro RU “Crediti di imposta concessi a favore delle imprese”, si evidenzia, l’introduzione dei **nuovi righi RU150 e RU151** nei quali, per il 2020, 2021 e 2022, sono richieste (dalla Direttiva Ue 2015/849) le informazioni necessarie per verificare, rispettivamente, la **titolarità effettiva** dei destinatari dei fondi/crediti d’imposta ed il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento per attività di ricerca, sviluppo e innovazione (ex l.160/2019), formazione 4.0 (ex legge 205/2017), investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato (ex legge 178/2020).

Aspetto particolare è che la titolarità effettiva viene richiesta non solo nell’ambito delle **società di capitali**, che nei prossimi mesi saranno tenute a comunicare i relativi titolari effettivi all’apposito registro gestito dal registro delle imprese, bensì anche alle **società di persone** non tenute ad alcun obbligo di comunicazione e alle **persone fisiche**, per definizione coincidenti con il titolare effettivo.

Per quanto riguarda il rigo **RU151** si ritiene, dal tenore letterale del nuovo obbligo, che tali informazioni siano volte alla verifica diretta dell’assunto per cui, le varie sovvenzioni percepite per una singola spesa non debbano superare il costo dell’investimento.

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Codice fiscale	1	2	3
Nome	6		
Cognome	7		Codice Stato estero di nascita
Data di nascita	8 giorno mese anno		9
DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)			
Codice comune	C.a.p.	Tipologia (via, piazza, ecc.)	
10	11	12	
Indirizzo	Numero civico	Frazione	
13	14	15	
RESIDENZA ANAGRAFICA ESTERA			
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza
16	17		18
Indirizzo			
19			
DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)			
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		Località di domicilio
20	21		22
Indirizzo			
23			
Codice credito			
1			
Anno			
2			
Descrizione ulteriore sovvenzione			
3			

RU150 Titolare effettivo

RU151 Cumulo

QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA PER IMPRESE

Nel quadro RU “Crediti di imposta concessi a favore delle imprese” si evidenzia, inoltre, l’introduzione dei **nuovi crediti d'imposta** riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Con riguardo alle **imprese energivore**, il credito d'imposta dovrà essere indicato con i seguenti codici credito:

- O1, in relazione al I trimestre 2022 (art. 15 DL 4/2022);
- O2, in relazione al II trimestre 2022 (art. 4 DL 17/2022);
- P3, relativo al III trimestre 2022 (art. 6 c. 1 DL 115/2022);
- Q2, per i mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 c. 1 DL 144/2022);
- Q8, per il mese di dicembre 2022 (art. 1 DL 176/2022);
- R4, in relazione al I trimestre 2023 (art. 1 c. 2 L. 197/2022).

Per le imprese **non energivore** i codici credito da utilizzare sono, invece, i seguenti:

- O7, relativo al II trimestre 2022 (art. 3 DL 21/2022);
- P5, in relazione al III trimestre 2022 (art. 6 c. 3 DL 115/2022);
- Q4, per i mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 c. 3 DL 144/2022);
- R1, per il mese di dicembre 2022 (art. 1 c.1 DL 176/2022);
- R5, in relazione al I trimestre 2023 (art. 1 c. 3 L. 197/2022).

QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA PER IMPRESE

Per quanto concerne le imprese **gasivore**, le istruzioni prevedono i seguenti codici credito:

- P9, con riferimento al I trimestre 2022 (art. 15.1 DL 4/2022);
- O3, in relazione al II trimestre 2022 (art. 5 DL 17/2022);
- P4, relativo al III trimestre 2022 (art. 6 c. 2 DL 115/2022);
- Q3, per i mesi ottobre e novembre 2022 (art. 1 c. 2 DL 144/2022);
- Q9, per il mese di dicembre 2022 (art. 1 c. 1 DL 176/2022);
- R6, relativo al I trimestre 2023 (art. 1 c. 4 L. 197/2022)

Le imprese **non gasivore** devono, invece, utilizzare i seguenti codici credito:

- O8, in relazione al II trimestre 2022 (art. 4 DL 21/2022);
- P6, con riferimento al III trimestre 2022 (art. 6 c. 4 DL 115/2022);
- Q5, per i mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 c. 4 DL 144/2022);
- R2, per il mese di dicembre 2022 (art. 1 c. 1 DL 176/2022);
- R7, relativo al I trimestre 2023 (art. 1 c. 5 L. 197/2022);

QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA PER IMPRESE

I crediti d'imposta, si ricorda, possono essere utilizzati in **compensazione nel modello F24**, utilizzando gli specifici codici tributo e nel rispetto dei limiti temporali previsti. In alternativa all'utilizzo in compensazione, il credito può essere **ceduto** dietro presentazione di apposita comunicazione nei termini richiesti.

Sul punto, le istruzioni precisano che:

- in caso di cessione del credito d'imposta, nel rigo **RU9**, **colonna 1**, andranno indicati l'importo ceduto e comunicato all'Agenzia delle Entrate, non compilando la sezione VI-B;
- i cessionari indicano al rigo **RU3** l'ammontare del credito ricevuto, non essendo tenuti a compilare la sezione IV-A.

Non è prevista alcuna specifica indicazione dei crediti d'imposta in esame nel prospetto relativo agli aiuti di Stato di cui al quadro RS del modello REDDITI 2023 (RS401).

QUADRO RT – PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA

Nel quadro RT del modello Redditi SC è stata prevista la **nuova sezione II-B** che dev'essere compilata dai soggetti, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per dichiarare le **plusvalenze** derivanti dalla **cessione di crypto-attività**, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del Tuir, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del **26%** di cui all'articolo 5, comma 2, Dlgs 461/1997 (articolo 1, comma 126, Legge 29 dicembre 2022, n. 197).

La compilazione della nuova sezione in commento è riservata alle società ed enti commerciali non residenti che, per il reddito in esame, non agiscono nell'ambito dell'attività d'impresa, ma che realizzano *capital gain*.

SEZIONE II-B Plusvalenze derivanti dalla cessione di crypto-attività	RT31	Totale dei corrispettivi			,00
	RT32	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato ¹)		² ,00
	RT33	Plusvalenze (RT31 – RT32 col. 2)	(ovvero Minusvalenze ¹ ,00)		² ,00
	RT34	Ecceденza minusvalenze anni precedenti			,00
	RT35	Ecceденza delle minusvalenze certificate dagli intermediari	(di cui anni precedenti ¹ ,00)		² ,00
	RT36	Differenza (RT33 col.2 – RT34 – RT35 col. 2)			,00
	RT37	Imposta sostitutiva (26% dell'importo di rigo RT36)			,00
	RT38	Ecceденza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata			,00
	RT39	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA			,00

QUADRO RS – SUPERBONUS

Il quadro RS del modello Redditi SC è stato aggiornato con riferimento alle spese per l'efficientamento energetico per le quali è possibile usufruire della nuova percentuale di detrazione del **90%** per l'anno **2023** (articolo 119, Dl 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'articolo 9, comma 1, Dl 18 novembre 2022, n. 176).

Spese di riqualificazione energetica	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti									
	RS500	Anno 1	Tipo 2	Totale spesa 3	Spesa sostenuta 4	Spesa sostenuta 5	Detrazione 6	Rate annuali 7	Rate n. 8	Importo rata 9
				,00	,00	,00				,00
	RS501			,00	,00	,00				,00
	RS502			,00	,00	,00				,00
	RS503			,00	,00	,00				,00
	RS504			,00	,00	,00				,00
	RS505			,00	,00	,00				,00
	RS506			,00	,00	,00				,00
	RS507			,00	,00	,00				,00
	RS508	1	2	2A	3	4	5	6	7	8
					,00	,00	,00			,00

A tal fine, il contribuente nel presente prospetto nei **rigli da RS500 a RS508**, in corrispondenza del singolo intervento, deve indicare nelle seguenti colonne:

- **colonna 1**, l'anno in cui sono sostenute le spese;
- **colonna 2**, il **codice 1** nel caso in cui le spese siano state sostenute dopo il 5 giugno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013, il **codice 2** nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 70 per cento, il **codice 3**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 75 per cento, il **codice 4**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 65 per cento; il **codice 5**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento; il **codice 6**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta sia la detrazione nella misura del 110 per cento sia l'incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti (comma 4-ter); il **codice 7**, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 90 per cento;

MODELLO IRAP

È stato **eliminato il quadro IQ**, come conseguenza dell'esclusione da IRAP, dal 2022, delle persone fisiche esercenti attività commerciali (ex art. 3 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 446/97), arti e professioni (ex art. 3 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 446/97).

MODELLO IRAP

Grazie alle novità introdotte dal c.d. “Decreto Semplificazioni” (dl 73/2022) la sezione I del quadro IS si presenta, per la prima volta, nella sua nuova forma snellita e semplificata. Nello specifico, l'articolo 10 della disposizione in commento ha modificato le deduzioni IRAP per il costo del personale:

- confermando la deducibilità integrale del costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato;
- riconoscendo le altre deduzioni previste esclusivamente con riferimento ai lavoratori a tempo determinato.

Il decreto citato aveva anche stabilito che le nuove misure si sarebbero già potute applicare a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (il 2021 per i soggetti solari). Lo scorso anno però, complice la mancata rivisitazione dei modelli IRAP, le deduzioni indicate nella sezione I del quadro IS sono state determinate, nella quasi totalità dei casi, sulla base della normativa precedente.

In seguito alla “razionalizzazione” delle deduzioni IRAP per dipendenti a tempo indeterminato è stata quindi **modificata la struttura** della sezione I del quadro IS nella quale devono essere indicate, ove applicabili, le deduzioni in commento.

Sez. I - Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97				Deduzione
IS1	Contributi assicurativi			,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	Personale addetto alla ricerca e sviluppo		Deduzione
		di cui 1	2	,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti			,00
IS7	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato	Lavoratori stagionali		Deduzione
		di cui 1	2	,00
IS8	Somma dei righi IS1, IS4 col. 2, IS5 e IS7 col. 2			,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni			,00
IS10	Totale deduzioni (IS8 – IS9)			,00

MODELLI ISA

Con il decreto dell'8 febbraio 2023 del ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2023 (supplemento ordinario n. 9), sono stati **aggiornati 87 dei 175** indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d'imposta 2022, che i contribuenti dovranno utilizzare al fine di ricevere il **giudizio di affidabilità fiscale** correlato ai **benefici premiali** previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge n. 50/2017.

Nello specifico si tratta di 2 indici afferenti le attività dell'agricoltura, 21 indici riguardanti le attività del commercio, 5 indici relativi alle attività professionali, 37 indici per l'area dei servizi e 22 per il comparto delle manifatture.

La Commissione degli esperti di cui all'art. 9-bis, comma 8, D.L. n. 50/2017 ha espresso parere favorevole sull'introduzione di una **nuova causa di esclusione** dall'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2022, nei confronti dei **soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021**.

MODELLI ISA

Si rinnova, anche per il **periodo d'imposta 2022**, la possibilità per i contribuenti ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità di ottenere le **agevolazioni fiscali** previste dall'articolo 9-bis, comma 11, lettere da a) a f) del Dl n. 50/2017. Esse sono contenute nel provvedimento siglato il **27 aprile 2023** dal Direttore dell'Agenzia Entrate, sui livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i **benefici premiali** relativi al periodo d'imposta 2022.

Si ricorda che il regime di favore (Dl n.50/2017) riguarda, in particolare:

1. l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap;
2. l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui;
3. l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative prevista dall'articolo 30 della legge n. 724/1994, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, secondo periodo del comma 36-*decies*, del Dl n. 138/2011;
4. l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr n. 600/1973, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr n. 633/1972);
5. l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/1972;
6. l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38, Dpr n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

MODELLI ISA

Con riferimento al **punto 1**, il provvedimento stabilisce un **punteggio almeno pari a 8** a seguito dell'applicazione degli Isa per il 2022, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi (compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno di imposta 2023; compensazione del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 50mila euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2024; compensazione dei crediti di importo non superiore a 2mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'Irap 2022).

Si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a 5.000 euro annui. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo **almeno pari a 8,5**, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta 2021 e 2022. L'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale.

Per il **punto 2**, è statuito che l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2023, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2024, per un importo non superiore a 50mila euro annui, è condizionato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2022, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo **almeno pari a 8,5**, calcolato con le citate modalità del punto 1. Al riguardo, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro annui. Anche in questo caso l'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale.

MODELLI ISA

Per quanto riguarda il **punto 3**, è statuito che l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge n. 724/1994, è condizionato all'attribuzione di un punteggio **almeno pari a 9** a seguito dell'applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2022, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, ovvero ad un livello di affidabilità complessivo **almeno pari a 9**, calcolato con le stesse modalità.

Per quanto concerne il **punto 4**, è statuito che l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata all'attribuzione di un punteggio **almeno pari a 8,5** a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi. anche in questo caso il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo **almeno pari a 9**.

Per il **punto 5** è statuito che i termini di decadenza per l'attività di accertamento per l'annualità di imposta 2022, sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell'applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2022, è attribuito un livello di affidabilità **almeno pari a 8**, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi

Per quanto concerne, infine, il **punto 6**, è statuito che l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, per il periodo d'imposta 2022, è condizionata alla circostanza che il reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all'attribuzione di un punteggio **almeno pari a 9**, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi. Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di affidabilità complessivo **almeno pari a 9**.

MODELLI ISA

Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-*bis* è inoltre necessario che:

- per i redditi di impresa e di lavoro autonomo, il contribuente applichi gli Isa per entrambe le categorie reddituali;
- se il contribuente applica due diversi Isa, compreso il caso in cui si tratti del medesimo Isa applicato all'attività di impresa e a quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali Isa, anche sulla base di più periodi d'imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso ai benefici.

L'individuazione delle soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d'imposta 2021, tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità. Va rilevato che in base ai dati la maggioranza dei contribuenti affidabili si attesta sopra il punteggio di 8.